



ESAME DI AVVOCATO: QUANDO PRESENTARE RICORSO

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE



2016
SALVIS JURIBUS
www.salvisjuribus.it

ESAME AVVOCATO, CATANIA: IN COMMISSIONE MAGISTRATI, AVVOCATI E PROFESSORI

T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 10 novembre 2016, n. 2890

Ove si volesse ammettere, a voler seguire i giudici di Palazzo Spada, la legittimità di una composizione a “geometria variabile” – in base alla girandola delle sostituzioni – della commissione di cui al comma 3 dell’art. 47 della L. n. 247/2012, si finirebbe con il giustificare la possibilità di una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati dei soggetti scrutinati, a seconda che esse risultino costituite o meno nel rispetto delle “tre diverse realtà del mondo giuridico”.

<http://www.salvisjuribus.it/ricorso-esame-avvocato-2016-bocciature-compiti-composizione-sottocommissione/>

ESAME AVVOCATO 2015, BRESCIA: VINTO IL RICORSO, PROVE SCRITTE ANNULLATE DAL TRIBUNALE

T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, 3 novembre 2016, n. 1444

La legge n. 247/2012 non riproduce la previsione contenuta nel previgente art. 22, comma 5, della R.D. n. 1578/1933 relativamente alla fungibilità tra membri titolari e membri supplenti, secondo la quale “...I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”. Tale circostanza induce a ritenere che il legislatore abbia inteso far venir meno il principio di fungibilità tra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale ricoperta.

<http://www.salvisjuribus.it/ricorso-esame-avvocato-brescia-compiti-correzioni-prove-scritte/>

ESAME AVVOCATO 2015, BRESCIA: RICORSO VINTO PER MANCANZA DI UN PROFESSORE UNIVERSITARIO IN COMMISSIONE

T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, 11 ottobre 2016, n. 1317

L’art. 47 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 deve ritenersi norma immediatamente applicabile, dal momento che l’art. 49 – contenente la disciplina transitoria – stabilisce che si effettuano secondo le norme previgenti «le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame...». Tale disposizione, derogatoria del principio generale di applicabilità della normativa vigente, deve, per ciò solo, ritenersi insuscettibile di un’interpretazione estensiva o analogica. Ne consegue che, come previsto dalla novella, agli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense la Commissione giudicatrice deve garantire la presenza di almeno un componente appartenente a ciascuna delle tre categorie previste dalla legge (avvocati, magistrati e professori universitari).

<http://www.salvisjuribus.it/abilitazione-professione-avvocato-ricorso-mancanza-componente-accademica-ricorrezione/>

ESAME AVVOCATO 2015, CATANIA: VINTI I RICORSI CONTRO LE BOCCIATURE INGIUSTE

T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. IV, 3 ottobre 2016, n. 2395

L’attribuzione di un voto numerico, idoneo a sintetizzare il giudizio della Commissione su ogni singolo elaborato scritto, deve essere sempre accompagnato da una espressione lessicale che, anche sinteticamente, consenta di cogliere quali sono gli aspetti critici e/o

deficitari che la Commissione ha individuato nell'esame dell'elaborato, in relazione ai parametri di valutazione previsti dalla legge (v. art. 22, co. 9, del R.D. 578/1933) e a quelli predisposti dalla Commissione centrale.

<http://www.salvisjuribus.it/avvocato-esame-abilitazione-ricorso-motivazione-espressa-voto-numeric/>

SALERNO, ESAME AVVOCATO 2015: RICORSO VINTO PER MANCANZA DI MOTIVAZIONE SUGLI ELABORATI

T.A.R. Campania – Salerno, sez II, 14 settembre 2016, n. 574

Appare prima facie plausibile l'assunto secondo cui, avuto riguardo alle procedure preordinate all'abilitazione all'esercizio della professione forense, il giudizio formulato in forma meramente numerica debba essere integrato da apposito ed esplicativo supporto motivazionale. Invero, secondo l'art. 46, l. 247/2012, "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".

<http://www.salvisjuribus.it/salerno-esame-avvocato-2015-ricorso-vinto-per-mancanza-di-motivazione-sugli-elaborati/>

T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1647

La presenza nelle sedute delle commissioni di esame di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, di magistratura ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal menzionato art. 47 si giustifica in base alla considerazione che gli esponenti di ciascuna delle tre categorie sono portatori di sensibilità giuridiche diverse, connotate da diversi accenti e sfumature, che potrebbero condurre, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, con la conseguenza che l'alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell'esame stesso.

<http://www.salvisjuribus.it/downloads/t-a-r-lombardia-milano-sez-iii-12-settembre-2016-n-1647/>

ESAME AVVOCATO: VINTI I RICORSI PER L'ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 12 settembre 2016, n. 1649

È necessaria la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell'art. 47, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l'alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell'esame.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-2015-in-commissione-servono-tre-avvocati-un-magistrato-ed-un-professore-o-ricercatore-universitario/>

ESAME AVVOCATO: SULL'ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ALLE PROVE ORALI

T.A.R. Molise – Campobasso, sez. I, 17 agosto 2016, n. 335

La legge 247/2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del RD 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e

di procuratore, in base alla quale: «...I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo...», su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense sono fra loro pienamente fungibili.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-sullillegittima-composizione-della-commissione-esaminatrice-alle-prove-orali/>

ESAME AVVOCATO: IL VOTO NUMERICO NON BASTA. LA STRADA DEL RICORSO AL T.A.R.

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 252

L'art. 46 L. 247/2012 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-il-voto-numerico-non-basta-la-strada-del-ricorso-al-t-a-r/>

ESAME AVVOCATO: MILANO, RICORSO PER OTTENERE LA RICORREZIONE DEI COMPITI

T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 10 febbraio 2016, n. 251

L'art. 46 L. 247/2012 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-milano-ricorso-per-ottenere-la-ricorrezione-dei-compiti/>

ESAME AVVOCATO: BARI, IL SEMPLICE NUMERO NON BASTA A LEGITTIMARE LA BOCCIATURA

T.A.R. Puglia – Bari, sez. II, 9 febbraio 2016, n. 127

Il metodo di correzione basato sull'uso del solo voto numerico si rivela insufficiente anche alla luce del carattere generico dei criteri elaborati dalla Commissione Centrale e seguiti dalla Commissione esaminatrice, con la connessa impossibilità – in assenza di ulteriori esternazioni – di un serio riscontro dell'effettiva e corretta applicazione dei criteri stessi. Tanto più che, in effetti, si riscontra anche la lamentata assenza sull'elaborato scritto di indicazioni, sottolineature o correzioni che valgano ad esternarne l'operato come richiesto dall'articolo 46, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247; norma che, benché non ancora applicabile per il termine dilatorio contenuto nel successivo articolo

49, costituisce idoneo supporto sul piano interpretativo, in linea con i principi di trasparenza dettati dal generale obbligo di motivazione introdotto dall'articolo 3 della legge 241/1990.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-bari-il-semplce-numero-non-basta-a-legittimare-la-bocciatura/>

ESAME AVVOCATO, NAPOLI: DISPOSTA LA RICORREZIONE DEI COMPITI PER ERRORE DI VALUTAZIONE

T.A.R. Campania – Napoli, sez. VIII, 28 gennaio 2016, n. 177

A causa dello scambio con le buste contenenti gli elaborati di altra candidata, gli elaborati della ricorrente non sono stati esaminati in maniera globale e simultanea (essendo stati corretti il parere di diritto civile e l'atto giudiziario dalla II sottocommissione presso la Corte di Appello di Roma nella seduta del 14 aprile 2015, ed essendo, invece, stato corretto il parere di diritto penale dalla medesima II sottocommissione – in diversa composizione – presso la Corte di Appello di Roma nella seduta del 12 maggio 2015), così da inficiare l'integrità e la coerenza della valutazione su di essi compiuta.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-napoli-disposta-la-ricorrezione-dei-compiti-per-errore-di-valutazione/>

ESAME AVVOCATO: VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO E AMMISSIONE CON RISERVA AGLI ORALI. LO DICE IL CONSIGLIO DI STATO.

Consiglio di Stato, sez. IV, 9 febbraio 2016, n. 526

Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell'anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione.

<http://www.salvisjuribus.it/esame-avvocato-violazione-dellanonimato-e-ammissione-con-riserva-agli-orali-lo-dice-il-consiglio-di-stato/>